



CONSORZIO  
STUDI E  
RICERCHE  
FISCALI

GRUPPO  
INTESA  SANPAOLO

*Alle Società Consorziate*

**CIRCOLARE INFORMATIVA N. 8/2008**  
*del 7 maggio 2008*

L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)  
Modifiche in materia di reddito d'impresa - Disciplina degli  
interessi passivi per i soggetti IRES e IRPEF - Modifiche al  
regime delle perdite - Spese di rappresentanza -  
Tassazione separata dei redditi d'impresa

Consorzio Studi e Ricerche Fiscali  
Gruppo Intesa Sanpaolo  
Viale dell'Arte, 25  
00144 Roma  
Tel. 0659594015-2132  
E-mail [srf@consorziosrf.com](mailto:srf@consorziosrf.com)  
[www.consorziosrf.com](http://www.consorziosrf.com)

Redatta da:  
Sergio DUS  
[sergio.dus@consorziosrf.com](mailto:sergio.dus@consorziosrf.com)  
Paolo Montesano  
[paolo.montesano@consorziosrf.com](mailto:paolo.montesano@consorziosrf.com)

**Oggetto:** L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) - Modifiche in materia di reddito d'impresa - Disciplina degli interessi passivi per i soggetti IRES e IRPEF - Modifiche al regime delle perdite - Spese di rappresentanza - Tassazione separata dei redditi d'impresa

## INDICE

1.	La disciplina degli interessi passivi.....	2
1.1.	Sintesi e finalità della disciplina.....	2
1.2.	I soggetti IRES interessati dalla disciplina.....	5
1.3.	La nozione di interessi passivi oggetto di deduzione limitata.....	7
1.4.	Criterio di calcolo degli interessi passivi deducibili.....	10
1.5.	Determinazione del ROL.....	11
1.6.	Consolidato fiscale.....	13
1.7.	Consolidato nazionale con partecipazioni estere.....	14
1.8.	Ripporto degli interessi in occasione di fusioni.....	17
2.	Disciplina degli interessi passivi per i soggetti IRPEF.....	18
3.	Interessi passivi relativi agli immobili patrimoniali.....	20
4.	Modifiche al regime delle perdite.....	22
4.1.	Sintesi delle modifiche.....	22
4.2.	Perdite di imprese in contabilità semplificata.....	23
4.3.	Perdite di soggetti IRES imputate per trasparenza da SNC e SAS.....	24
4.4.	Perdite di soggetti IRES con redditi esenti.....	25
5.	Spese di rappresentanza.....	26
6.	Opzione per tassazione separata dei redditi di impresa di soggetti IRPEF.....	29

### *Premessa*

Facendo seguito alle precedenti circolari di commento alle disposizioni fiscali della Legge finanziaria 2008, con la presente si illustrano talune disposizioni che, ancorché non di interesse diretto del Gruppo (ad eccezione della disciplina delle spese di rappresentanza, ancora incompleta), possono rilevare indirettamente al fine della pianificazione fiscale delle imprese che contraggono finanziamenti.

L'esame della materia è necessariamente frammentato, come del resto lo sono gli interventi del legislatore, di modo che non è sempre agevole operare interventi ricostruttivi, peraltro non accennati nemmeno nella relazione al DDL, come da noi anticipato nella nostra Circolare n. 6 del 2007.

La trattazione delle altre modifiche al regime del reddito d'impresa saranno oggetto di successive circolari in corso di redazione.

Anche in questa i riferimenti alla "Legge" si intendono fatti alla Legge finanziaria 2008, 24 dicembre 2007, n. 244.

## **1. La disciplina degli interessi passivi**

### *1.1. Sintesi e finalità della disciplina*

Il trattamento degli interessi passivi ai fini della loro deducibilità dai redditi di impresa è stato oggetto di radicali modifiche da parte della Legge che, con l'art. 1, commi 33, lett. b), i) ed l), 34, 35 e 36, ha in parte sostituito e in parte modificato le disposizioni del TUIR attinenti alla materia. In estrema sintesi, le modificazioni attengono:

- al diverso regime di deducibilità stabilito per i soggetti IRPEF e per i soggetti IRES;
- all'abrogazione delle disposizioni relative alla *thin capitalization* (artt. 63 e 98 del TUIR) e del pro-rata patrimoniale (artt. 62, 97 del TUIR);
- all'introduzione per i soggetti IRES di un meccanismo di calcolo dell'interesse deducibile valevole per i soggetti diversi dagli operatori finanziari;
- all'introduzione di norme interpretative o transitorie per quanto concerne gli interessi passivi relativi ad immobili acquisiti al patrimonio dell'impresa.

Il nuovo regime si applica, ad eccezione delle norme interpretative, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, salvo ulteriori differimenti per talune disposizioni e la previsione di regimi transitori per i primi due periodi di applicazione del nuovo regime.

Ciò premesso circa i tratti più innovatori della disciplina, peraltro oggetto di esposizione e analisi in molti interventi effettuati sulla stampa specializzata <sup>(1)</sup>, si

---

<sup>1</sup> Fra i molti e senza pretesa di completezza, P. Pisoni, F. Bava e D. Busso, "Finanziaria 2008: deducibilità degli interessi passivi e risultato operativo lordo - Aspetti operativi e strutturali contabili", in *Il Fisco* 2008, I, p.

deve rilevare che la prevalente dottrina ha condiviso la opportunità della rimozione di discipline di notevole farraginosità, quali quelle del pro rata patrimoniale e, soprattutto, della *thin capitalization*, disciplina sulle cui difficoltà applicative ci eravamo ampiamente soffermati nella nostra Circolare n. 1/2004.

Nel contempo, peraltro, non sono state ritenute del tutto convincenti le ragioni circa le finalità economiche di un intervento limitativo della deducibilità degli interessi passivi dell'impresa, interessi che, in realtà, costituiscono un elemento fondante della sua gestione, quale remunerazione di uno dei fattori della produzione e cioè del capitale.

A sostegno della modifica, si è osservato, anche a livello governativo che, mentre nell'economia interna, alla deduzione degli interessi corrisponde simmetricamente la loro tassazione in capo al finanziatore, in una economia globale, nella quale i finanziamenti possono provenire da qualunque paese, un'indiscriminata deduzione degli interessi può determinare vistose distorsioni, per effetto della strumentale allocazione dei soggetti con più alto indebitamento in paesi in cui sia più alto il tasso di imposizione e quindi massimizzare il beneficio fiscale derivante dalla deduzione di interessi passivi.

Per evitare tale effetto altri paesi, come la Germania, hanno modificato le norme in modo tale da inibire soprattutto l'artificiosa allocazione dei debiti nell'ambito dei gruppi transnazionali, ponendo, peraltro, una franchigia di deducibilità notevolmente elevata.

---

1329; Gruppo di lavoro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, ecc., "Finanziaria 2008: i nuovi criteri di deducibilità degli oneri finanziaria", in *Il Fisco* 2008, I, p. 213; G. Ferranti, "Ulteriori modifiche alla disciplina degli interessi passivi", in *Boll. trib.* 2008, p. 9; id. "Limite alla deduzione degli interessi passivi nella Finanziaria 2008", in *Dialoghi Tributarî* 2008, p. 83; R. Valacca, "Individuazione di interessi passivi e di oneri assimilati da sottoporre al test di deducibilità", in *Corr. trib.* 2008, p. 839; F. Ciani, "I finanziamenti nell'IRES: dal patrimonio netto contabile all' EBITDA - I nuovi criteri di deduzione, Finanziaria 2008", in *Boll.trib.* 2008, p. 366; L. Rossi e M. Ampolilla, "La deducibilità degli interessi passivi nelle operazioni di leveraged buy out", *ivi* 2008, p. 467; S. Mayr, "Il nuovo limite di deducibilità degli interessi passivi nell'ambito del consolidato fiscale", *ivi* 2008, p. 298; S. Capolupo, "Considerazioni sulla nuova disciplina degli interessi passivi", in *Fiscalitax* 2008, p. 471. G. Berardo e V. Dulcamare, "Limiti di utilizzo dei crediti d'imposta e indeducibilità degli interessi passivi", in *Corr.trib.*, 2008, p. 1013; P. Parisi e M. Parpiglia, "Il riporto degli interessi passivi e trasformazione regressiva", *ivi* 2008, p. 1188. Sulla ratio delle modifiche introdotte in un contesto più generale, si vedano gli interventi di S. Giannini, D. Stevanato, R. Lupi, "Quali giustificazioni per l'indeducibilità degli interessi passivi?", in *Dialoghi tributari* 2008, p. 13 e R. Lupi, "Limiti alla deduzione degli interessi e concetto generale di inerenza", in *Corr. trib.* 2008, p. 771.

Se è vero, quindi, che l'Italia può presentare maggiori attrattive per le imprese estere in relazione alla riduzione delle aliquote, certamente presenta all'interno una notevole rigidità per ciò che concerne la indiscriminata limitazione della deduzione degli interessi passivi, soprattutto per quanto riguarda le imprese residenti non facenti parte di gruppi internazionali e, in particolare, per le imprese di medie o ridotte dimensioni per le quali addirittura può essere più vantaggiosa la trasformazione in società di persone per le quali non operano, come si vedrà, le anzidette limitazioni (2).

Ulteriori obiezioni sono costituite dalla constatazione che il regime di ridotta deducibilità determina – per le imprese residenti – una potenziale doppia tassazione degli interessi e che l'effetto della disposizione può essere assai diverso in relazione alla struttura delle varie imprese, penalizzando gli investimenti finanziati con il debito, già disincentivati dalla eliminazione degli ammortamenti anticipati.

In sostanza, la disposizione, più che costituire un ostacolo alla sottocapitalizzazione delle imprese, è diretta ad evitare abusi in materia di finanziamento, specie esteri, e presenta correttivi solo nel contesto della tassazione consolidata di gruppo, allargato alle società non residenti, e cioè in situazioni che possono non ricorrere per imprese medio piccole, nelle quali può mancare il gruppo di riferimento, avendo come unico correttivo quello della deducibilità in periodi successivi, senza limiti di tempo.

Inoltre è evidente che condizionando la deduzione all'entità (e quindi al tasso) degli interessi, si determina un risultato fiscale che risente dell'andamento dei mercati finanziari, sui quali l'impresa non ha alcun controllo, aggravando l'imposizione in momenti in cui, in ipotesi, i tassi aumentino con riduzione dell'utile civilistico.

Ne deriva che il nuovo regime penalizza le imprese a bassa redditività e non attenua, se non in lungo periodo, la temporanea indeducibilità degli interessi, senza qualificarli come "dividendi" in capo al percettore (come accadeva per la "thin cap").

---

<sup>2</sup> Sulle modalità di tali trasformazioni e il riporto di perdite originate da interessi passivi, vedasi M. Parisi e M. Parpiglia, "Il riporto, ecc." cit.

Occorre comunque premettere all'esame della disciplina dell'art. 96 che essa si applica agli interessi passivi che risultano deducibili, in quanto non soggetti a regimi di indeducibilità assoluta, quali quelli afferenti proventi immobiliari di cui all'art. 90 del TUIR, ai prestiti dei soci delle società cooperative (art. 1, comma 465, L. n. 311/2004), a operazioni con società non residenti di cui all'art. 110, commi 7 e 10 del TUIR e ai titoli obbligazionari di cui all'art. 3, comma 115, L. 549/95, per i quali ultimi, tuttavia, la indeducibilità è collegata all'entità del tasso effettivo e alle modalità di collocamento sul mercato, con possibile alternatività di regimi.

In sostanza, lo schema applicativo della disciplina si articola nei seguenti momenti:

- a) verifica dei requisiti soggettivi;
- b) computo degli interessi sempre deducibili o sempre indeducibili;
- c) calcolo della entità degli interessi soggetti all'art. 96;
- d) individuazione degli interessi attivi (da sottrarre);
- e) confronto della differenza fra c) e d) e il 30% del ROL;
- f) deducibilità immediata dell'importo corrispondente al 30% del ROL;
- g) riporto in avanti sia della quota di ROL eccedente gli interessi sia della quota di interessi eccedente il ROL;
- h) possibile utilizzo del ROL di altre società comprese nel consolidato nazionale.

Ciascuno di questi momenti deve essere oggetto di esame ai fini interpretativi ed applicativi.

### *1.2. I soggetti IRES interessati dalla disciplina*

La collocazione della disciplina nel nuovo art. 96 del TUIR rende la disciplina in esso contenuta applicabile a tutti i soggetti passivi dell'IRES, e cioè, in sostanza, a quelli di cui all'art. 73 del TUIR.

Tuttavia il comma 5 dell'articolo esclude dalla limitazione i soggetti che esercitano determinate attività finanziarie e, in particolare,

- a) le banche e gli altri soggetti indicati dall'art. 1 del D.Lgs. n. 87/92 con l'eccezione delle società che esercitano in via prevalente o esclusiva l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia o finanziaria;
- b) le imprese di assicurazione;
- c) le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi;
- d) le società consortili costituite per l'esecuzione unitaria totale o parziale dei lavori ai sensi dell'art. 96 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, e cioè quelle costituite dalle imprese riunite per l'esecuzione di appalti di lavori pubblici;
- e) le società di progetto costituite ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e cioè quelle costituite per l'affidamento di una concessione per la realizzazione o gestione di opere o servizi di pubblica utilità;
- f) le società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti;
- g) le società il cui capitale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia, teleriscaldamento, impianti per lo smaltimento di rifiuti o la depurazione di acque.

Per quanto riguarda il settore più specificamente finanziario, l'esclusione concerne quindi, oltre alle banche, le SGR, le SIM, gli intermediari finanziari, le SICAV, le società di gestione armonizzate e gli istituti che possono svolgere esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica, nonché infine le società esercenti altre attività finanziarie, indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 385/93 e cioè quelle che assumono partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia, in conformità alle delibere del CICR.

In via generale, la *ratio* della esclusione dei soggetti finanziari, quali principalmente le banche, risiede nella considerazione che l'attività di raccolta di fondi implica, come onere ordinario, quello della corresponsione di interessi passivi od oneri equivalenti, per cui il loro disconoscimento – ancorché parziale o temporaneo – comporterebbe di fatto uno strutturale divario fra utile e reddito imponibile.

Sono, invece, soggette al regime restrittivo le cosiddette *holding* industriali, e cioè quelle che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (come letteralmente si esprime il comma 5) e, quindi, quelle, iscritte nell'elenco di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 385/93 che esercitano attività finanziaria prevalentemente non nei confronti del pubblico, e che sono tenute a redigere il bilancio ai sensi dell'art. 44, comma 2, del D.Lgs. n. 127/91.

Non si può sottacere, come rilevato dalla dottrina <sup>(3)</sup>, che il meccanismo individuato per limitare la deducibilità degli interessi passivi proporzionalmente al risultato operativo lordo della gestione caratteristica (cd. ROL, di cui al par. 5) penalizza dette *holding* in quanto lo schema di bilancio di tali società esclude dalle voci interessate per la determinazione del ROL (lett. a) e b) dell'art. 2425 cod. civ.) le principali componenti del conto economico costituite dagli interessi attivi e dai dividendi.

Ne emerge una discriminazione strutturale delle *holding* industriali, discriminazione che, paradossalmente, deriva dalla non rispondenza dei parametri adottati per la deduzione degli interessi all'attività caratteristica della società costituita, appunto, dalle attività di finanziamento e di partecipazione alle società industriali o commerciali. Sarebbe quindi auspicabile una revisione dei criteri di determinazione del ROL.

### 1.3. *La nozione di interessi passivi oggetto di deduzione limitata*

L'art. 96, comma 1, esclude dagli interessi oggetto di limitazione quelli capitalizzati nel costo dei beni per effetto dell'art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR, beni che sono:

- a) quelli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa;
- b) quelli materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa (fino al momento della loro utilizzazione).

---

<sup>3</sup> S. Trettel, *"Interessi passivi e holding di partecipazioni industriali"*, cit.. Ne sarebbero escluse, secondo la Circolare Assoholding n. 2 del 22 aprile 2008, le holding che partecipano le suddette holding individuali, che avrebbero quindi natura finanziaria.

locazione finanziaria, emissione di obbligazioni e titoli similari), l'estensione del trattamento a componenti positivi o negativi derivanti da contratti aventi "causa finanziaria" pone qualche problema, che talvolta può essere risolto con il richiamo dei precedenti, come nel caso dei rapporti di *cash pooling* <sup>(5)</sup>, ma, in altri casi <sup>(6)</sup> imporrebbe maggiori approfondimenti. Così, per il caso di contratti derivati aventi per oggetto il tasso di interesse, che devono ritenersi estranei all'art. 96, non avendo i differenziali natura di corrispettivo, pur correggendo economicamente il profilo finanziario di talune operazioni.

Altro problema affrontato, e risolto generalmente in senso negativo, è quello degli interessi di mora, per i quali si concorda, giusta l'inquadramento civilistico <sup>(7)</sup>, che si tratti di componenti negativi di reddito deducibili nel periodo in cui sono pagati o imponibili nel periodo in cui sono percepiti in base all'art. 109, comma 7 del TUIR. Del resto, essi costituiscono una forma forfetaria di indennizzo dei danni per inadempimento di una obbligazione pecuniaria e non il corrispettivo di un servizio finanziario.

#### 1.4. Criterio di calcolo degli interessi passivi deducibili

Dopo aver stabilito che gli interessi passivi e oneri assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati, l'art. 96, comma 1, prevede che l'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL), elemento alla cui individuazione è dedicato il comma 2 successivo.

Il prosieguo del comma 1 stabilisce che la quota non utilizzata di tale 30% viene a costituire un plafond utilizzabile per la deduzione interessi passivi a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, incrementando così il risultato operativo lordo dei successivi periodi di imposta.

---

<sup>5</sup> La circolare dell'Agenzia n. 11/E/2005, par. 3.3.2.1 aveva distinto i contratti di *zero balance pooling* non aventi natura finanziaria, da quelli di *notional cash pooling*, che presuppongono vere e proprie operazioni di finanziamento in conto corrente.

<sup>6</sup> Vedi R. Valacca, "Individuazione ecc." cit.

<sup>7</sup> Per tutti, Scozzafava, "Interessi moratori" Napoli, 1984, pag. 11.

Circa le ragioni di tale esclusione, la Risoluzione DPF del 14 febbraio 2008, n. 3, ha affermato che si tratta di oneri che, come gli altri elementi di costo, concorrono a formare quello complessivo del bene, come pure la stessa ragione presiede alla imputazione, secondo corretti principi contabili (OIC 13, rimanenze di magazzino e IAS 23, oneri finanziari) al valore delle rimanenze di beni e servizi oggetto dell'attività dell'impresa.

In base al comma 3 successivo non sono inoltre rilevanti a tali fini gli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale, che, in base ai principi contabili figureranno certamente come tali qualora contabilmente discriminati nel corrispettivo percepito in ragione del pagamento previsto oltre un anno dall'operazione che fa sorgere il diritto alla sua percezione.

Al di fuori di tali esclusioni, art. 96 stabilisce al comma 1 una prima regola di deducibilità, e cioè quella che gli interessi passivi e gli oneri assimilati siano deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati, imputabili per competenza al periodo d'imposta.

Sono considerati tali quelli (attivi o passivi) derivanti da contratti di mutuo, contratti di locazione finanziaria, dalla emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria.

Si tratta di una formulazione abbastanza simile a quella già contenuta nell'art. 98, comma 4 del TUIR sulla *thin cap*, norma cui era stata attribuita una ampia operatività, secondo quanto a suo tempo precisato dalla Agenzia nelle Circolari n. 25/E/2004 e 11/E/2005.

Sono inoltre considerati interessi *attivi* gli interessi derivanti dai crediti di natura commerciale, a differenza di quelli impliciti nei debiti che, come accennato, sono esclusi dal computo. Nel quale vanno invece compresi, secondo la dottrina, anche quelli attinenti a debiti (o crediti) di natura tributaria, con notevoli distorsioni

applicative e penalizzazioni per effetto dell'attuale limite a € 250.000 per l'utilizzo di crediti d'imposta posto dall'art. 1, comma 53, della Legge (4).

Sono inoltre considerati sempre come interessi attivi ai soli fini dell'art. 96, anche se virtuali, quelli calcolati al tasso ufficiale di riferimento (attualmente al 4%) aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi da parte di pubbliche amministrazioni.

Non si può sottacere che problemi applicativi potranno sorgere per effetto del richiamo a nozioni dottrinarie, quali quella di "causa finanziaria" dei negozi, operato nell'intento di evitare forme elusive attraverso una diversa strutturazione dei negozi, ad esempio mediante modalità di dilazione del pagamento di un prezzo ben oltre la prassi ordinaria del settore.

Problemi cui certamente non giova l'uso nel testo del comma 4 dell'art. 96 del termine "assimilati", assai generico, che potrebbe porre il problema della individuazione degli oneri assimilabili, ad esempio, attraverso il riferimento al principio contabile n. 12 dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, che comprende in essi anche le spese e le commissioni relative ai crediti, le commissioni passive sui finanziamenti, le commissioni sulle fidejussioni e su altre garanzie rilasciate da terzi, gli oneri per operazioni di pronti contro termine su titoli, ecc.. Estensione, questa, non agevole, in quanto originata dalla loro equivalenza ai fini contabili, senza considerare che essi non hanno spesso natura di corrispettivo per il finanziamento.

In altri termini, non è agevole individuare il criterio in base al quale si debba operare la assimilazione, ciò che vale anche per quanto concerne gli interessi attivi e "proventi" assimilati, proventi la cui nozione è tecnicamente riferibile ai redditi di capitale.

In sostanza, mentre è precisa la esemplificazione fatta dal comma 3 dell'art. 96 per i negozi tipici da cui derivano oneri e proventi finanziari (contratti di mutuo, di

---

<sup>4</sup> Vd. G. Berardo e V. Dulcamare, "Limiti all'utilizzo, ecc.", cit.

locazione finanziaria, emissione di obbligazioni e titoli simili), l'estensione del trattamento a componenti positivi o negativi derivanti da contratti aventi "causa finanziaria" pone qualche problema, che talvolta può essere risolto con il richiamo dei precedenti, come nel caso dei rapporti di *cash pooling* <sup>(5)</sup>, ma, in altri casi <sup>(6)</sup> imporrebbe maggiori approfondimenti. Così, per il caso di contratti derivati aventi per oggetto il tasso di interesse, che devono ritenersi estranei all'art. 96, non avendo i differenziali natura di corrispettivo, pur correggendo economicamente il profilo finanziario di talune operazioni.

Altro problema affrontato, e risolto generalmente in senso negativo, è quello degli interessi di mora, per i quali si concorda, giusta l'inquadramento civilistico <sup>(7)</sup>, che si tratti di componenti negativi di reddito deducibili nel periodo in cui sono pagati o imponibili nel periodo in cui sono percepiti in base all'art. 109, comma 7 del TUIR. Del resto, essi costituiscono una forma forfetaria di indennizzo dei danni per inadempimento di una obbligazione pecuniaria e non il corrispettivo di un servizio finanziario.

#### 1.4. Criterio di calcolo degli interessi passivi deducibili

Dopo aver stabilito che gli interessi passivi e oneri assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati, l'art. 96, comma 1, prevede che l'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL), elemento alla cui individuazione è dedicato il comma 2 successivo.

Il prosieguo del comma 1 stabilisce che la quota non utilizzata di tale 30% viene a costituire un plafond utilizzabile per la deduzione interessi passivi a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, incrementando così il risultato operativo lordo dei successivi periodi di imposta.

---

<sup>5</sup> La circolare dell'Agenzia n. 11/E/2005, par. 3.3.2.1 aveva distinto i contratti di *zero balance pooling* non aventi natura finanziaria, da quelli di *notional cash pooling*, che presuppongono vere e proprie operazioni di finanziamento in conto corrente.

<sup>6</sup> Vedi R. Valacca, "Individuazione ecc." cit.

<sup>7</sup> Per tutti, Scozzafava, "Interessi moratori" Napoli, 1984, pag. 11.

Come si era accennato nel par. 1, a tale disposizione se ne sovrappone altra contenuta nel comma 34, secondo periodo, della Legge in base al quale, nello stabilire la decorrenza delle modifiche all'art. 96 dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il primo e secondo periodo di applicazione della disposizione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari a € 10.000 (per il 2008, se il periodo è quello ad anno solare) e di € 5.000 (per il 2009, sempre per i soggetti "solari").

#### 1.5. Determinazione del ROL

In base al comma 2, il ROL è dato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui, rispettivamente, alle lettere A) e B), dell'art. 2425 del cod. civ., con esclusione delle lett. a) e b) della voce 10 (ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali) e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali. Ai fini del calcolo, in sostanza, i predetti oneri, proprio perché esclusi dall'aggregato B) "Costi della produzione", andranno ad incrementare il valore netto finale del ROL in tal modo determinato. Con riferimento ai canoni di locazione finanziaria, questi sono esclusi dal computo dei costi di produzione di cui all'aggregato B) del citato art. 2425 cod. civ. nella loro interezza, cioè sia per la quota capitale che per quella relativa agli interessi.

Gli elementi rilevanti sono quindi solo quelli risultanti dal conto economico; per i soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS, si assumono le voci di conto economico corrispondenti, in base alla loro riclassificazione con i criteri di cui all'art. 2425 cod. civ..

Si è già accennato al fatto che le suddette modalità di determinazione del ROL possono comportare una penalizzazione per le *holding* industriali. I proventi di quest'ultime sono, infatti, costituiti in massima parte da dividendi, che, essendo esclusi dal calcolo del ROL in quanto allocati alla lett. C) del citato art. 2425 cod. civ., riducono di fatto la possibilità di deduzione degli interessi passivi al solo ammontare corrispondente a quelli attivi.

Un rimedio a tale penalizzazione si può avere nell'ipotesi che le *holding* in parola, avendo fatto ricorso ad un finanziamento per l'acquisto di una società operativa, aderiscano insieme a questa ultima al regime del consolidato fiscale nazionale. In tal caso, gli interessi passivi indeducibili per la holding, potrebbero essere dedotti dal reddito della *fiscal unit*, semprechè la società controllata abbia un ROL capiente rispetto ai propri interessi passivi.

Il riferimento al ROL quale parametro per la deduzione, sancisce lo "sganciamento" dei criteri applicabili alla deducibilità degli interessi passivi dall'ammontare del patrimonio netto e quindi dalla capitalizzazione della società, e la connessione a quello che nel mondo anglosassone è noto come EBITDA (*Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization*), ma che, nell'art. 96, viene determinato in modo notevolmente diverso, ammettendo poste valutative, sia in aumento (ammortamenti, leasing), che in diminuzione, poste che quindi incidono sulla quota di interessi passivi deducibili.

In particolare, talune voci di costo di origine valutativa (voci B.10, lett. c) e d); voci B 12 e B 13) riducono il ROL e quindi la quota di interessi deducibile; inoltre, essendo tali poste in genere non deducibili, determinano un'ulteriore penalizzazione per l'impresa <sup>(8)</sup>.

Altro punto fondante della disciplina è quello contenuto nel comma 4, per effetto del quale la quota indeducibile di interessi passivi può essere dedotta nei periodi successivi – senza limiti temporali – ma a condizione che in detti periodi vi sia capienza, oltre che negli interessi attivi, nel 30 per cento del ROL di competenza <sup>(9)</sup>. Evidentemente il legislatore ha ritenuto che una progressiva riduzione dell'indebitamento per effetto di maggiori capitalizzazioni potrebbe consentire il riassorbimento di interessi passivi non dedotti.

---

<sup>8</sup> P. Pisani, F. Bava e D. Busso, "Deducibilità, ecc.", cit.

<sup>9</sup> La norma si riferisce al ROL di competenza, ma, evidentemente l'incremento deve essere riferito alla quota entro la quale gli interessi sono deducibili: cfr. S. Mayr, "Il nuovo limite, ecc.", cit., p. 299.

A tale meccanismo si accompagna quello, sopra indicato, del riporto delle quote di *plafond* non utilizzate in un determinato periodo, con l'effetto tendenziale di omologare in medio/lungo periodo l'importo del ROL e quello degli interessi deducibili. Tale facoltà di riporto del ROL ha però, come accennato, una decorrenza differita dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, e quindi per le eccedenze prodotte dal 2010 e per gli interessi la cui deduzione sia possibile nel 2010 (salvo il regime transitorio del 2008 e 2009 in cui il limite è aumentato di € 10.000 e € 5.000 rispettivamente).

#### 1.6. *Consolidato fiscale*

In base al comma 7 dell'art. 96, l'eccedenza indeducibile d'interessi passivi generatasi in capo ad una società facente parte di un consolidato nazionale può essere portata in deduzione dal reddito complessivo di gruppo, sempre che, nello stesso periodo d'imposta, vi sia capienza nel limite del 30% del ROL delle altre società partecipanti. La regola vale anche per le eccedenze di pregressi periodi, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato, per le quali vige un regime analogo a quello delle perdite, di cui all'art. 118, secondo comma, TUIR.

In sostanza, ogni soggetto che aderisce al consolidato determina il 30 per cento del proprio ROL e lo confronta con i propri interessi passivi. L'eventuale quota indeducibile di un soggetto costituirà una componente che potrebbe essere recuperata in diminuzione dal reddito della *fiscal unit*, qualora vi sia una società consolidata con un ROL capiente rispetto ai propri interessi passivi (ovvero dal reddito della singola società che utilizza la quota di ROL ove si tenesse conto dell'abrogazione delle rettifiche di consolidamento di cui all'art. 122 TUIR) <sup>(10)</sup>.

Il rapporto sembra doversi fare fra singoli ROL e non con la somma consolidata dei vari ROL di Gruppo, in quanto la norma lo riferisce ad "altri soggetti" partecipanti.

La norma si riferisce espressamente al riporto dei soli interessi ed equiparati, ma non al riporto in avanti del ROL non utilizzato dalle altre società, che dovrebbe restare

---

<sup>10</sup> In tal senso, S. Mayr, *op.cit.*, p. 299, che richiama la generica risposta al "Telefisco 2008".

nella esclusiva disponibilità delle società che l'hanno originato. Ciò che presupporrebbe – in caso di riporto in avanti del plafond – una stratificazione e correlativi criteri di priorità nell'utilizzo che la norma non prefigura.

Tale soluzione potrebbe peraltro ritenersi non del tutto coerente con il sistema, posto che il ROL delle società del Gruppo di cui è consentita l'utilizzazione può ritenersi incrementato in ciascun periodo di quello precedentemente non utilizzato, anche se, come accennato, le modalità di utilizzo richiederebbero una più chiara regolamentazione. Si dovrebbe inoltre ritenere che la compensazione concerna anche l'eventuale quota di interessi attivi incapienti gli interessi passivi di propria spettanza <sup>(1)</sup>.

Per quanto concerne i consolidati fiscali in cui figurino soggetti esclusi dalla disciplina (come le banche), la compensazione potrà avere luogo fra le società non svolgenti attività escluse, che potranno sfruttare "tra loro" l'eventuale quota di interessi passivi temporaneamente indeducibile.

La materia presenta altri profili problematici sui quali non si possono dare risposte univoche, quali quello del trattamento in caso di interruzione del consolidato, dove si propende per la indeducibilità degli interessi compensati, e quello della contabilizzazione delle imposte differite sia nel consolidato che al di fuori di esso.

E' stato, invece, risolto dall'Agenzia (Circ. n. 12 del 19 febbraio 2008, par. 5.2.) il trattamento delle somme versate dalle società beneficiarie a fronte di accordi di consolidamento, nel senso di considerare tali importi irrilevanti ai fini fiscali ai sensi dell'art. 118, comma 4, del TUIR, si deve intendere, fino a concorrenza dell'IRES teoricamente risparmiata nell'ambito del Gruppo (Circ. 20 dicembre 2004, n. 53/E).

#### *1.7. Consolidato nazionale con partecipazioni estere*

Il comma 8 dell'art. 96 consente di comprendere "virtualmente" nel consolidato nazionale le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni di cui

---

<sup>1)</sup> In tal senso, S. Capolupo, "Considerazioni, ecc.", cit., p. 477.

agli artt. 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lett. b) e c). In sostanza, un controllo superiore al 50% fin dall'inizio del periodo d'imposta. E', quindi, irrilevante la disciplina fiscale cui è sottoposta la società estera nello stato di residenza, essendo necessaria solo la circostanza che le società estere in parola, se fossero residenti in Italia, avrebbero la possibilità di accedere al consolidato nazionale in qualità di consolidate, e che tale consolidato nazionale sia effettivamente operante.

Non essendo richiamata la lett. a) del comma 2 dell'art. 132 del TUIR (norma che dispone il principio "*all in all out*" in tema di consolidato mondiale), sembra inoltre possibile la scelta, secondo criteri di convenienza, dei soggetti esteri da consolidare ai fini della compensazione.

Come chiarito nella Circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 19 febbraio 2008 (par. 5.2) la *ratio* di tale norma è quella di non discriminare l'acquisizione di imprese estere rispetto all'acquisizione di imprese italiane potenzialmente consolidabili. Per tale ragione, il ROL della società estera dovrebbe essere considerato al 100%, a prescindere dalla percentuale di partecipazione della stessa, anche se nell'art. 96 non vi è alcun richiamo all'art. 118, comma 1, del TUIR, norma che, per il consolidato nazionale, prevede espressamente il cd. "metodo integrale", ossia il reddito complessivo netto della controllata deve essere considerato per l'intero importo indipendentemente dalla percentuale di partecipazione detenuta dal soggetto consolidante.

In sostanza, ai fini della determinazione del reddito complessivo della fiscal unit, emerge la possibilità di compensare la quota di interessi passivi netti indeducibili determinatasi in capo ad una società del gruppo (sia essa la consolidante o una consolidata) con la capienza di ROL che residua dopo la compensazione individuale in capo ad un'altra società, anche non residente, del medesimo gruppo consolidato.

Quanto all'eventuale remunerazione del beneficio, non sembra ne sussistano i presupposti, in quanto non sussiste alcun aggravio d'imposta del soggetto estero.

Ulteriori chiarimenti in merito alla delimitazione dell'ambito applicativo della norma contenuti nella citata circolare n. 12/E del 2008 hanno precisato che essa trova applicazione esclusivamente per la eventuale capienza di ROL manifestata (successivamente alla compensazione con gli interessi passivi di competenza) in capo al soggetto non residente e, non anche, nel caso inverso, di eccedenza degli interessi eccedenti il proprio ROL da compensare nell'ambito del ROL di società residenti.

Ciò in quanto, ove si ammettesse la trasferibilità al consolidato da parte del soggetto estero della relativa quota di interessi passivi netti eccedenti, si consentirebbe la deduzione di un componente negativo che ha concorso alla determinazione di un reddito di un soggetto residente all'estero (con ciò violando il principio di tassazione su base territoriale dei soggetti non residenti).

Per affinità di materia, va aggiunto, con riferimento al consolidato mondiale, che le norme dell'art. 96 non possono non essere applicate (ancorché la norma non vi faccia riferimento) alla base imponibile IRES delle società estere, peraltro limitatamente alle risultanze di ciascuna di esse (essendo l'effetto "trasversale" di compensazione nell'ambito del gruppo previsto solo per il consolidato nazionale <sup>(12)</sup>).

Diverso dalle controllate estere è il caso delle *Branches* costituenti stabili organizzazioni dell'impresa residente i cui elementi reddituali sono attratti a tassazione nello Stato, con riassorbimento dell'imposta assoluta all'estero in termini di proporzionalità al reddito imponibile in Italia, che sarà - sotto tale profilo - capiente in caso di totale deducibilità degli interessi di pertinenza della S.O., e incapiente nel caso di totale indeducibilità.

Per le stabili organizzazioni di imprese estere (art. 73, lett. d), TUIR) la norma deve ritenersi applicabile sulla base delle risultanze del c/economico di cui all'art. 152 stesso T.U.

---

<sup>12</sup> Sul punto vedasi più ampiamente S. Mayr, "Il nuovo limite, ecc.", cit., p. 301.

### 1.8. *Riporto degli interessi in occasione di fusioni*

La configurazione delle eccedenze non dedotte di interessi passivi come elemento negativo di reddito passibile di riporto in avanti analogo a quella delle perdite ha stimolato il legislatore a introdurre norme anti abuso nel contesto dell'art. 172, comma 7, del TUIR, che prevede limitazioni al riporto delle perdite delle società partecipanti all'operazione di fusione.

La norma estende tale trattamento anche alle quote di interessi passivi, oggetto di riporto, di competenza di periodi anteriori alla fusione.

Ne consegue che tali interessi non possono essere utilizzati dalla incorporante se:

- c) non sussistono i requisiti di operatività nell'esercizio precedente la fusione;
- d) eccedono l'importo dei rispettivi patrimoni netti risultanti dall'ultimo bilancio o situazioni patrimoniali di fusione, al netto dei conferimenti o versamenti effettuati nei ventiquattro mesi anteriori.

Non sembra invece applicabile alla fattispecie la condizione da ultimo introdotta nel medesimo comma 7 per il caso di retrodatazione degli effetti economici della fusione a data anteriore ai suoi effetti giuridici, in quanto il riferimento agli interessi ineducibili, di cui all'art. 96, comma 4, non consente di ricostruire virtualmente per la frazione di esercizio sia l'importo degli interessi passivi che il ROL di competenza, che, come tale, risulta dal bilancio.

Non è comunque applicabile alla fattispecie l'altra limitazione, costituita dall'importo delle svalutazioni fiscali operata sulle partecipazioni della società incorporata, che la Circolare n. 12/E del 2008 ha escluso dalla operatività della modifica, in quanto le svalutazioni non potevano all'epoca essere influenzate dal riporto degli interessi passivi.

Resta il problema della rilevanza del limite del patrimonio netto qualora ricorra sia il riporto delle perdite che quello degli interessi passivi, problema che la citata Circolare non risolve.

Amnesso che il limite valga per il cumulo dei due importi, si pone il problema della individuazione degli importi non riportabili, che, in assenza di previsioni, potrebbe essere rimesso alla scelta del contribuente, tenendo conto anche del limite temporale e alle condizioni per la loro utilizzazione.

Secondo la Circolare n. 12/E citata, la disciplina prevista per le fusioni sarebbe applicabile anche alle scissioni per effetto del rinvio operato dall'art. 173, comma 10, come se quella che consente il riporto fosse una posizione soggettiva della scissa attribuita integralmente o proporzionalmente alla beneficiaria.

Si tratta di una conclusione forse coerente con la *ratio* della disposizione di cui al comma 7, richiamata dall'art. 173, ma certamente non con la struttura della norma di modifica che opera essa stessa una recezione della prima parte del comma ai fini della deducibilità degli interessi di cui al comma 4 dell'art. 96, ma non va ad integrare la norma originaria. In sostanza, si tratterebbe di una doppia recezione della stessa disposizione in due discipline fra loro non coincidenti, in quanto, per le scissioni, il rinvio è limitato alla disciplina delle perdite e non all'intero comma 7 dell'art. 172.

## **2. Disciplina degli interessi passivi per i soggetti IRPEF**

Come accennato nel par. 1, la limitazione alla deducibilità agli interessi passivi concerne esclusivamente i soggetti passivi dell'IRES.

Per i soggetti IRPEF l'art. 61 del TUIR, riformulato dall'art. 1, comma 33, lett. b), della Legge e operante dal 1° gennaio 2008, stabilisce invece che gli interessi passivi *inerenti* all'esercizio dell'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

La disposizione stabilisce quindi una duplice condizione per la deducibilità degli interessi passivi delle imprese individuali e delle società di persone. In primo luogo, quella che detti interessi, e quindi i finanziamenti e le altre operazioni in base alle quali detti interessi sono dovuti, siano inerenti all'attività dell'impresa, e, una seconda, più specifica, che in presenza di ricavi e proventi esenti, la deducibilità sia limitata in proporzione all'ammontare dei ricavi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Anche per i soggetti IRPEF tale disposizione viene in qualche maniera a sostituire gli artt. 62 e 63 che disciplinavano rispettivamente il pro-rata patrimoniale e la *thin cap*.

Essa è diretta a risolvere un problema, da tempo sussistente in materia di redditi di impresa, derivante dal fatto che, in presenza di redditi esenti, le componenti negative di reddito sarebbero, in mancanza di specifiche disposizioni, deducibili dai soli redditi soggetti ad imposta, riducendone irrazionalmente l'importo.

Come è stato autorevolmente chiarito <sup>(13)</sup>, la precisazione che gli interessi passivi da sottoporre a ulteriore discriminazione debbano essere "inerenti" non vale a stabilire una relazione diretta con specifiche componenti di reddito, ma solo a richiedere che le operazioni effettuate dal soggetto passivo IRPEF non siano estranee all'attività dell'impresa, circostanza il cui accertamento può non essere così facile per quanto riguarda l'impresa individuale. Accertamento che, viceversa, dovrebbe ritenersi superato ai fini dell'art. 96 dalla struttura contabile dell'impresa, nella quale, tendenzialmente, confluiscono tutti i finanziamenti che, come tali, non sono soggetti a condizioni di deducibilità diverse da quelle sopra esposte e quindi non soggiacciono alle ulteriori condizioni di cui all'art. 109, comma 5, del TUIR, che espressamente non riguardano gli interessi passivi.

La disposizione non sembra comunque escludere alcun soggetto IRPEF dalla deducibilità degli interessi alle condizioni ivi previste; in particolare, dovrebbero

---

<sup>13</sup> R. Lupi, "Limiti alla deduzione, ecc.", cit..

fruirne anche le imprese in contabilità semplificata, per le quali sarebbe incongruo non ammettere la deducibilità degli interessi passivi.

Quale corollario della disposizione che consente la deducibilità degli interessi passivi è stata introdotta nell'art. 101, comma 6, del TUIR una disposizione al fine di evitare che la limitata deducibilità degli interessi da parte di soggetti IRES fosse aggirata dall'imputazione per trasparenza di perdite da parte di società di persone partecipate.

Tale disposizione stabilisce infatti che *“le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi di imposta dalla stessa società che ha generato le perdite”*.

La stessa regola è stata resa applicabile anche alle società e agli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, di cui all'art. 152 del TUIR, il cui comma 2 recepisce le disposizioni dell'art. 101, comma 6. Anche in questo caso, quindi, le perdite attribuite per trasparenza dalle società di persone sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi di imposta della stessa società che ha generato le perdite. Infine la manovra è stata completata dall'aggiunta nell'art. 56 del TUIR, nel cui comma 2 è stata inserita (dall'art. 1, comma 33, lett. a) della Legge) la previsione secondo cui, per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del TUIR, nel senso che le perdite attribuite per trasparenza da tale società sono utilizzabili dai soci soggetti a IRPEF in diminuzione del proprio reddito di impresa.

### **3. Interessi passivi relativi agli immobili patrimoniali**

Come parimenti accennato nel par. 1, l'art. 90, comma 2, del TUIR, stabilisce, a proposito dei proventi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di

questa, che essi concorrono a formare il reddito secondo i criteri vevoli per i redditi fondiari, con la conseguenza che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni medesimi non sono ammessi in deduzione.

In precedenza, l'Amministrazione, con la Circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006, par. 7.5., aveva ritenuto che tale disposizione comportasse l'indeducibilità di tutti i componenti negativi di reddito compresi gli interessi di finanziamento.

Tale orientamento smentiva precedenti pronunce dell'Amministrazione (Ris. n. 9/903 del 3 giugno 1977) che limitavano l'indeducibilità ai soli interessi di funzionamento e cioè quelli per finanziamenti relativi a spese di manutenzione ordinaria.

A prescindere dall'evoluzione della questione sia in dottrina che in giurisprudenza (14), occorre rilevare che la norma di cui al comma 2 dell'art. 90 doveva essere letta in correlazione alle disposizioni relative alle determinazioni del reddito di fabbricati di cui all'art. 37 del TUIR, dove si stabilisce che, in linea di principio, il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato dall'applicazione delle tariffe d'estimo. I criteri relativi alla determinazione di tali tariffe (DPR 1 dicembre 1949, n. 1142, capo IV) non considerano fra gli elementi costituenti spese gli interessi passivi di mutui contratti per l'acquisto o la costruzione del fabbricato, ed escludono espressamente le spese relative a contributi, canoni, livelli, debiti, pesi ipotecari e censuari. Ciò che appare essere di tutta evidenza, posto che in caso contrario si avrebbe una rendita diversa nel caso in cui l'immobile fosse acquistato con debiti oppure no, e non un reddito "medio ordinario".

Era quindi evidente che un'interpretazione letterale dell'art. 90 era in contrasto con il rinvio ai criteri validi per la determinazione dei redditi fondiari. A tal fine il comma 35 dell'art. 1 della Legge ha operato un'interpretazione autentica in base alla quale *"tra le spese e gli altri componenti negativi in deducibili di cui al comma 2 dell'art. 90 (del TUIR) non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti, contratti per*

---

<sup>14</sup> Per cui vedasi G.C. Allione e A. Colto, "Deducibilità degli interessi passivi ed immobili patrimoniali", in *Il Fisco*, n. 43, 2, 2007, pag. 5823.

*l'acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso art. 90. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica".* Resta così confermata, anche per il passato la deducibilità degli interessi relativi a rapporti fiscali che non siano definiti, nel senso di limitare l'indeducibilità solo agli interessi che attengono alla gestione ordinaria del fabbricato.

Come parimenti accennato nel par. 1, per effetto dell'art. 1, comma 36, della Legge, piena deducibilità va riconosciuta, anche agli effetti dell'art. 96, agli interessi passivi derivanti da finanziamenti *garantiti da ipoteca* su immobili destinati alla locazione (sempreché ovviamente non siano stati capitalizzati).

Tale disposizione non è tuttavia a regime, ma dovrebbe avere vigenza transitoria fino alla emanazione di disposizioni di razionalizzazione del settore immobiliare che saranno emanate a seguito dell'ultimazione dei lavori della Commissione di studio istituita dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con il medesimo comma 36.

Si tratta di una disposizione assai generica, che dovrebbe peraltro concernere in prevalenza immobili destinati ad abitazione, pur non essendo escluse altre destinazioni ovvero classificazioni contabili del fabbricato diverse da quella di immobili patrimoniali, essendo sufficiente a riguardo la sussistenza di un mutuo ipotecario.

#### **4. Modifiche al regime delle perdite**

##### *4.1. Sintesi delle modifiche*

Come già accennato nella nostra Circolare n. 6/2007, par. 1.2.1. e 1.2.2., la Legge finanziaria ha riformulato la disciplina delle perdite per le imprese minori e soggetti equiparati, quella per i soggetti IRES che producono redditi esenti, e ha introdotto inoltre modifiche per le perdite relative a partecipazioni in società di persone conseguite in regime di trasparenza.

Con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 33, lett. f) e g), n. 1, lett. m) e comma 107, ha ridisegnato il trattamento delle perdite subite dalle imprese e in particolare:

- il trattamento delle perdite di imprese in contabilità semplificata, con la riformulazione dell'art. 8 del TUIR;
- il trattamento delle perdite attribuite per trasparenza alle società di capitali che possiedono quote di SNC e SAS, sostituendo il comma 6 dell'art. 101, TUIR;
- il trattamento delle perdite fiscali dei soggetti IRES che fruiscono di regimi di esenzione mediante il sostanziale spostamento nel comma 2 dell'art. 83 del TUIR del periodo già contenuto nel comma 1 dell'art. 84, che viene così modificato;
- il trattamento delle perdite relative al regime dei contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi 96/105 e 108 della Legge.

Trascurando le modifiche attinenti al regime dei contribuenti minimi (sulle quali si rinvia alla Circolare dell'Agenzia n. 73/E del 21 dicembre 2007), le modifiche possono essere così sintetizzate.

#### *4.2. Perdite di imprese in contabilità semplificata*

La riformulazione dell'art. 8, che attiene alla determinazione del reddito complessivo dei soggetti IRPEF, concerne essenzialmente i commi 1 e 3 dello stesso articolo, con particolare riguardo alle perdite di imprese in contabilità semplificata e a quelle di società di persone e di partecipazione in società di persone, ripristinando, in sostanza, il regime in vigore fino al 2005.

In base al comma 1 dell'art. 8, dal reddito complessivo IRPEF sono deducibili le perdite derivanti dall'esercizio di imprese di cui all'art. 66 TUIR, e sono previste le condizioni per la compensazione di perdite, di seguito descritte, richiamate in via generale dall'art. 56, comma 2, TUIR, secondo periodo (introdotto con il comma 33, lett. a), citato).

Nel comma 3 viene eliminata la equiparazione fra imprese in contabilità semplificata (e arti o professioni) e imprese in contabilità ordinaria operata dal D.L. n. 223/2006 con l'art. 36, comma 27, in base al quale le perdite erano utilizzabili a riduzione di redditi della stessa categoria relativi al medesimo periodo di imposta, ed era consentito a tutte le imprese il riporto dell'eccedenza nei cinque periodi successivi.

La nuova formulazione conferma tale trattamento per le imprese in contabilità ordinaria, ma lo esclude per quelle in regime di art. 66, con l'effetto che le perdite derivanti sia dall'esercizio dell'attività diretta di impresa sia dalla partecipazione a società di persone commerciali possono essere computate in diminuzione dei redditi di impresa conseguiti nello stesso periodo d'imposta, ma non in quelli successivi.

Tale regime opera dal periodo in corso al 1° gennaio 2008, ponendo così il problema del trattamento delle perdite riportabili in base al previgente regime per l'eccedenza non compensata, fino a capienza, negli esercizi 2006 e 2007 nei relativi redditi d'impresa, perdite il cui diritto alla compensazione potrebbe ritenersi acquisito.

#### *4.3. Perdite di soggetti IRES imputate per trasparenza da SNC e SAS*

Sempre in tema di partecipazioni in SNC e SAS, qualora possedute da soggetti IRES, è stato modificato il comma 6 dell'art. 101 TUIR, nel senso che le perdite attribuite per trasparenza da SNC e SAS sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei cinque periodi successivi dalla stessa società che ha attribuito le perdite.

La disposizione, che opera dal periodo in corso al 31 dicembre 2007, viene così a modificare il trattamento della fattispecie precedentemente compresa fra quelle regolate dal previgente comma 2 dell'art. 8 del TUIR, in base al quale le perdite erano attribuibili, e riportabili, in misura proporzionale alla partecipazione alla società con i criteri di cui all'art. 5 del TUIR.

#### 4.4. *Perdite di soggetti IRES con redditi esenti*

Quanto al riporto delle perdite in presenza di redditi esenti, nella ns. citata Circolare (par. 1.2.2.) si era già rilevato come la formulazione della nuova disposizione, inserita nel comma 1 dell'art. 83 del TUIR, per effetto del comma 33, lett. f), dell'art. 1 della Legge, fosse insoddisfacente.

La Legge, ha, come accennato, operato la trasfusione nel comma 1 dell'art. 83 della disposizione, già contenuta nell'art. 84, comma 1, del TUIR, che tende a risolvere un problema da tempo esistente nella disciplina dei redditi d'impresa, e cioè quello del trattamento di perdite in costanza di attività che fruiscono di regimi di parziale (o totale) esenzione, al fine di evitare che le perdite rilevate nell'attività esente vengano ad incidere su redditi imponibili.

Si tratta (vd. la nostra Circolare n. 3 del 2007, par. 6) di una disposizione diversa da quella rimasta nell'art. 84, comma 1, secondo periodo, in base al quale per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell' "utile" le perdite riportabili sono ridotte dell'importo che non ha concorso alla formazione dell'utile in periodi precedenti.

In via generale, infine, il terzo periodo dell'art. 84, comma 1, dispone che le perdite di periodo sono ridotte in misura pari ai proventi esenti dell'impresa al netto degli importi degli interessi passivi e delle spese generali non deducibili per effetto del pro-rata. Dai proventi esenti vanno esclusi quelli di cui all'art. 87 TUIR (c.d. PEX). Analoga disposizione è contenuta nell'art. 56, secondo comma, primo periodo, TUIR, per i redditi di impresa soggetti a IRPEF.

A tale regime viene ora premesso, come principio generale, quello introdotto nell'art. 83, comma 1, per cui dal periodo in corso al 31 dicembre 2007, per i soggetti IRES che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.

Intuitivamente, tali soggetti devono considerare le perdite (sia dello stesso periodo che riportate a nuovo negli esercizi successivi) nella stessa misura (ad es., il 50%) in cui rilevano fiscalmente i proventi ovvero gli elementi considerati dalle norme di esenzione. Non si può sottacere che tale disposizione può comportare effetti distorsivi nel caso in cui l'esenzione venga a cessare in anni successivi, per cui mentre negli anni esenti si siano realizzate solo perdite, in quelli tassati la ridotta o nulla riportabilità determina conseguenze peggiori di quelle che si sarebbero verificate ove l'esenzione non fosse stata prevista.

Essa inoltre è stata modificata rispetto al testo originario, quale introdotto dal comma 72 dell'art. 1, L. n. 296/2006 (vedi ns. Circolare n. 3/2007, cit.), nel senso che si parlava di esenzione del reddito (e non di attività soggette a regimi di "detassazione") e di proporzionalità fra riduzione delle perdite riportabili e quota di esenzione fruita in presenza di reddito imponibile. Restano quindi le perplessità derivanti dalle espressioni atecniche utilizzate, peraltro non giustificate dalla Relazione di accompagnamento nel loro eventuale diverso significato rispetto a quelle sostituite, posto che ivi si accenna solo alla applicabilità della regola sin dall'esercizio di formazione della perdita. Si potrebbero quindi riproporre i criteri interpretativi suggeriti nella ns. citata Circolare, cui si rinvia, anche con riguardo alle fattispecie ipotizzabili (imprese armatoriali, cui si possono ora aggiungere le SIIQ).

## **5. Spese di rappresentanza**

Nella nostra Circolare n. 6/2007, par. 1.8, avevamo preannunciato la modifica, poi apportata con l'art. 1, comma 33, lett. p), della Legge, all'art. 108 del TUIR, del quale viene sostituito il comma 2 e più precisamente i periodi dal 2° al 4° di tale comma.

La nuova disposizione stabilisce che le spese di rappresentanza sono deducibili nel *periodo di imposta di sostenimento* se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenendo conto anche

della natura e della destinazione delle stesse, del volume di ricavi dell'attività caratteristica e dell'attività internazionale dell'impresa.

L'ultimo periodo del comma conferma, inoltre, che sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente del valore unitario non superiore a € 50 (limite di spesa precedentemente ammesso, € 25,82).

E' evidente l'intento del legislatore di risolvere in maniera pragmatica uno dei problemi più tormentati della disciplina fiscale delle spese promozionali non ricollegabili a rapporti giuridici di natura sinallagmatica.

Come infatti è stato ripetutamente sostenuto dall'Amministrazione finanziaria (da ultimo dal Comitato consultivo delle norme antielusive, Parere 16 maggio 2006, n. 16), sarebbero da considerare di rappresentanza le spese sostenute al fine di creare, mantenere ed accrescere il prestigio dell'impresa e di migliorarne l'immagine, senza dare luogo ad aspettative di incremento diretto delle vendite. Secondo precedenti interventi <sup>(15)</sup>, si tratta di oneri sostenuti dall'azienda per offrire al pubblico un'immagine positiva di se stessa e della propria attività; oneri caratterizzati dalla loro "gratuità", e quindi senza che vi sia a carico dei beneficiari alcun obbligo di controprestazione.

La nuova disposizione è operante dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e avrà concreta attuazione quando verrà emanato il succitato decreto ministeriale. Per il momento si possono, quindi, fare solo commenti al testo della disposizione sopra riportata, non senza rilevare che la norma è assai ampia e quindi finisce per rimettere al Governo l'individuazione sia della natura che della tipologia delle spese medesime, non solo in ordine alla loro presumibile inerenza, ma con facoltà di limitare l'importo deducibile, presumibilmente con criteri di proporzionalità ai ricavi dell'impresa, tenendo conto dell'attività internazionale, e quindi stabilendo un rapporto fra oneri sostenuti e attività svolte all'estero.

---

<sup>15</sup> Risoluzioni 17 giugno 1992, n. 9/204; 17 settembre 1998, n. 148/E; 8 settembre 2000, n. 137/E.

Con tale rinvio, più che avviare a soluzione il problema della deducibilità di tali spese, se ne individuano genericamente gli elementi che possono influire sulla loro deducibilità, elementi da tempo discussi non per la loro astratta ricorrenza (come quello dell'inerenza) quanto per la varietà delle fattispecie.

In sostanza, resta ferma la distinzione fra le spese di pubblicità e propaganda (che, evidentemente, non danno luogo a erogazioni gratuite) mentre la forfetizzazione dei limiti di deducibilità dovrebbe assorbire di fatto l'indagine circa l'effettiva inerenza delle spese.

Rispetto alla previgente disciplina, che consentiva solo una ridotta deducibilità e per di più il rinvio per quote costanti dell'importo deducibile, e relegava tali spese in un'area grigia, in bilico fra la destinazione dei beni o servizi ad attività estranee all'esercizio dell'impresa e una (limitata) inerenza all'attività medesima, il decreto ministeriale dovrebbe rendere sicuramente deducibili nell'esercizio di sostenimento le spese rientranti nei requisiti ivi previsti e, di converso, rendere del tutto indeducibili quelle non ammesse qualitativamente o anche quantitativamente. Sotto tale profilo, la nuova disciplina sembra, quindi, fare un passo in avanti, nel senso di stabilire in modo oggettivo quali spese siano, e in che misura, deducibili.

E' stato osservato <sup>(16)</sup> che una volta reso certo l'importo della spesa deducibile, la distinzione rispetto alle spese di pubblicità, tecnicamente assai difficile, sarebbe priva di motivazioni, per cui il regime potrebbe essere unificato, consentendo all'operatore una maggiore flessibilità, in relazione anche ai diversi regimi contabili cui devono attenersi le imprese per individuare l'esercizio di competenza. Regimi che di norma consentono la capitalizzazione delle spese ad utilità pluriennale <sup>(17)</sup>.

Sarà inoltre necessario che il Ministro, nel formulare i criteri di deducibilità delle spese in questione, operi un collegamento <sup>(18)</sup> con l'art. 54, comma 5, del TUIR, dove sono state individuate come spese di rappresentanza quelle sostenute per l'acquisto o

---

<sup>16</sup> G. Ferranti, "La disciplina delle spese di rappresentanza", in *Corr. trib.* 2007, pag. 3309.

<sup>17</sup> Cfr. *Circ. Assonime* n. 22 del 31 marzo 2008, pag. 23.

<sup>18</sup> In tal senso, G. Ferranti, *op. cit.* pag. 3310.

l'importazione di oggetti d'arte, di antiquariato o di collezione, nonché le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili e a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di vitto e alloggio, stabilendo presunzioni che, se hanno maggiore rilievo per i professionisti, cui la norma si riferisce, non potrebbero essere totalmente diverse da quelle relative alle imprese. In particolare, se la nuova disposizione dell'art. 108 non contempla più, fra le spese di rappresentanza, come faceva la norma sostituita, anche i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili, non sarebbe corretto ritenere che lo siano solo quelli erogati dai lavoratori autonomi. Ci riserviamo di ritornare sull'argomento non appena verrà emanato il cennato Regolamento ministeriale.

## **6. Opzione per tassazione separata dei redditi di impresa di soggetti IRPEF**

Nella ns. Circolare n. 6/2007, par. 5, si era accennato alla previsione contenuta nel DDL Finanziaria in ordine all'assoggettamento opzionale delle persone fisiche, titolari di redditi di impresa o di redditi da partecipazione in S.n.c. e in S.a.s., non in contabilità semplificata, per la tassazione con l'aliquota del 27,5% del reddito di impresa, prodotto o imputato. Tale prelievo non era tuttavia definitivo, ma diventava d'acconto della tassazione ordinaria per gli importi che fossero prelevati dal, o distribuiti al, soggetto passivo dell'imposta.

La disposizione è stata definitivamente recepita nell'art. 1, commi 40, 41 e 42 della Legge. Più in dettaglio, la disposizione si applica al periodo di imposta 2008 e concerne le persone fisiche titolari dei redditi suddetti, residenti nel territorio dello Stato, che abbiano prodotto redditi d'impresa, ovvero cui siano imputati per trasparenza, redditi delle società di persone.

Si tratta di un regime temporaneo, che ripropone nella sostanza quello a suo tempo introdotto dall'art. 9 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, peraltro abrogato ad opera dell'art. 5 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e cioè prima che avesse potuto trovare concreta attuazione, con la differenza che in quella sede si era previsto che, in caso di prelievo, i redditi fossero soggetti al trattamento dei dividendi distribuiti da società

di capitali, laddove la nuova disposizione prevede che, in caso di prelievo o distribuzione, gli utili accantonati a riserva concorrano a formare il reddito complessivo del socio o del titolare dell'impresa.

È confermato che le imprese o società cui i redditi si riferiscono non possono essere in contabilità semplificata e che il patrimonio netto formato con gli utili cui è stata applicata la tassazione del 27,5% deve essere distintamente indicato nella dichiarazione dei redditi con riferimento all'anno cui i redditi si riferiscono, salva la indicazione di altre componenti del patrimonio netto.

In caso di trasferimento di somme dal patrimonio dell'impresa a quello dell'imprenditore o dei soci, queste costituiscono, al netto delle somme versate nello stesso periodo di imposta, utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti.

Qualora l'importo distribuito superi il patrimonio, tale prelievo si considera riferito ai periodi di imposta successivi e costituisce reddito da assoggettare a imposizione in tali periodi. In caso di revoca dell'opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo di imposta di applicazione del regime opzionale.

Nella sua sinteticità, il regime sopra descritto ha destato perplessità nella dottrina finora apparsa <sup>(19)</sup>, perplessità che saranno auspicabilmente ridotte, se non eliminate, dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui al comma 42, che dovrebbe dettare le disposizioni attuative dei commi 40, 41 e 42, precisando i termini e le modalità dell'opzione in regime di imputazione delle perdite, il trattamento delle riserve di utili, il versamento dell'imposta e il coordinamento con le altre disposizioni del TUIR e in materia di accertamento.

In particolare, la dottrina si è posta il problema della non coincidenza fra utili accantonati e reddito imponibile, quello del calcolo dell'imposta dovuta sugli utili

---

<sup>19</sup> Ad es., P. Anello, "Aliquote IRES proporzionali per le imprese individuali e le società di persone", in *Corr.trib.* 2008, p. 671 e postilla di G. Ferranti.

distribuiti o comunque acquisiti dalle persone fisiche e quello attinente ai criteri di scomputo dell'imposta pagata con l'aliquota del 27,5%. Anche tenendo conto dei chiarimenti operati dall'Amministrazione in occasione dell'analoga disposizione come sopra abrogata (Circolare 3 gennaio 2001, n. 1/E, par. 1.7), emergono ulteriori problemi applicativi derivanti sia dal fatto che l'opzione è esercitabile anche dal singolo socio (specie in ordine ai dati da indicare), sia perché non è chiaro il regime cui dovrebbe essere assoggettato il socio in caso di cessione della partecipazione in presenza di utili accantonati.

Altre perplessità possono insorgere circa l'ordine in cui si intendono prelevate somme accantonate in più periodi anteriori all'operatività della nuova disposizione, problema, questo, risolto dalla citata Circolare nel senso di considerare estranei alla disciplina gli utili accantonati, risultanti all'inizio del primo periodo di imposta in cui trova applicazione il regime.

In sostanza, anche se il regime suindicato mira ad assoggettare allo stesso onere fiscale il reddito di impresa prodotto sia presso società di capitali che presso società di persone o imprese individuali, purtuttavia tale equiparazione presuppone l'indisponibilità degli utili accantonati a riserva, con ripristino della tassazione ordinaria in caso di distribuzione o prelievo. Il tentativo di conciliare la tassazione progressiva IRPEF dei percipienti con quella delle società di capitali appare quindi solo temporaneamente risolto ed è comunque vantaggioso solo per i soggetti a redditività elevata, tenuto anche conto dell'onere costituito dall'obbligo della contabilità ordinaria.

Il Presidente

(Avv. Aldo Tordillo)

SP/PM/sm/circ082008